

LA RIFORMA DELLO SPORT

La fase attuativa

Relatore : dott. Donato Foresta

Milano – 4 dicembre 2023

LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →

Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- [I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.36\]](#)
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.37\]](#)
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.38\]](#)
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.39\]](#)
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali [\[d.lgs. 28.02.2021 n.40\]](#)

ADEGUAMENTO STATUTI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
ADEGUAMENTO STATUTI			Fermo restando quanto previsto dal comma 1- <i>bis</i> , <u>la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS</u> e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la <u>cancellazione</u> d'ufficio dallo stesso. Le ASD E SSD uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I <u>entro il 31 dicembre 2023</u>	ART. 7, co. 1 quater

ADEGUAMENTO STATUTI

ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione** di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica**;

ADEGUAMENTO STATUTI

ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO → fine di lucro

- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive **che assumono la forma societaria** per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Laddove le ASD e SSD che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (CTS), abbiano assunto la qualifica di **enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, **il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto**

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. **Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis**, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse** da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

- a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano

e

- che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ARTICOLO 6 CODICE DEL TERZO SETTORE

- Gli **enti del Terzo settore** possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.*

→ *DM 19 maggio 2021, n.107*

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

- 1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;*
- 2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.*

D.LGS.36/2021 (ART 9, co. 1bis)

I proventi derivanti da:

- A) rapporti di sponsorizzazione;
- B) promopubblicitari;
- C) cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- D) gestione di impianti e strutture sportive (Es. affitto campi)

sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con decreto ministeriale

ART. 11

- INCOMPATIBILITA'

D.LGS. 36/2021

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche **nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.**

ART.90 comma 18 bis L.289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire **la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, **ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva**

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 8, CO. 3

Se costituite nelle forme di società di capitali e cooperative (salvo quelle a mutualità prevalente) di cui al Libro V, Titoli V e VI, gli enti (sportivi) dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti

→ *ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;*

oppure

→ *alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.*

= all'art. 3, co.3, D.Lgs. 112/2017 per le Imprese sociali

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 8, CO. 3 [parte 2]

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI UTILI

- ❑ Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- ❑ Gli utili (o gli avanzi di gestione) possono essere DISTRIBUITI ai soci
- ❑ Nei limiti dell' *interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,5) rispetto al capitale sociale*

Esempio → Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva – ad esempio - un utile di **€ 50.000** dopo le imposte
- ✓ Limite degli utili dell'esercizio distribuibile: non superiore al 50% dell'utile stesso. Si sceglie una percentuale del 49%
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi -> 3,5% (fonte: Postelitaliane – ott. 2022)
- ✓ Aumento di 2,5 punti -> $2,5 + 3,5\% = 6\%$
- ✓ Utili distribuibili ai soci: **€ 294** ($= 10.000 \times 49\% \times 6\%$)

ART. 8, CO. 4 BIS

- DESTINAZIONE
DEGLI UTILI

Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie

la quota di distribuzione utili o aumento gratuito di capitale sociale è aumentata fino all' 80%

per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile



**gestori di piscine,
palestre o impianti
sportivi in qualità di
proprietari, conduttori
o concessionari**

L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

(Art. 7) Lo statuto deve prevedere l'assenza di fine di lucro, ai sensi *di quanto previsto dall'art.8*

Criticità → (?) Si può prevedere nello statuto l'assenza di fine di lucro e la contemporanea possibilità di distribuire utili o di effettuare aumenti gratuiti di capitale sociale senza perdere:

a) la possibilità di iscriversi al Registro CONI;

b) la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche

c) I benefici fiscali → rif.to art. 148, co.3, e art. 4 DPR 633/72 per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 148, co.8, lett. a) e art.4, co.8, lett.a) → divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

REGISTRO CONI → Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

DEFINIZIONI → ASSOCIAZIONE/SOCIETA' - Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperativa **senza scopo di lucro**".

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le **Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

DEFINIZIONI → Ai fini del presente decreto, **si intende per Associazione o Società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

➤ Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?

➤ Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

➤ In caso di nuova costituzione di ASD/SSD si devono applicare le nuove norme?

Vagliare con attenzione i temi dell'oggetto sociale, delle attività diverse e dell'incompatibilità delle cariche

Al momento occorre l'assemblea straordinaria

(non vi è una norma come per le modifiche di adeguamento statutario per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD che abbiamo adottato il proprio statuto con ATTO PUBBLICO

Introdurre le clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

Procedura riconoscimento della personalità giuridica per ASD

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO

SPECIFICHE

DETTAGLI

NOTE E
RIFERIMENTI
NORMATIVI

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs.39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del **patrimonio minimo** di cui al comma 3-ter, **deve depositarlo entro 20 giorni presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla FSN, DSA, EPS affiliante indicato nell'atto medesimo** ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. **In caso di richiesta di riconoscimento da parte di ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.**

Si considera **PATRIMONIO MINIMO** per il conseguimento della personalità giuridica **una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter **è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente

**NECESSITA'
DI PERIZIA
GIURATA**

art. 14, D.Lgs. 39/2021

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -

E' LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

Ogni tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali)

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

sulla base dei regolamenti tecnici
dei singoli enti affilianti

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO UN CORRISPETTIVO

a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, delle FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

*Trattamento **tributario** →
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - **23%** fino a 15.000 euro
 - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - **43%** oltre i 50.000 euro

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di **113.520 euro**

CO.CO.CO. SPORTIVE	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

➤ **NO assicurazione INAIL:** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'[articolo 51](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

Trattamento tributario →

REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

**Le collaborazioni
coordinate e continuative
amministrativo-gestionali
non professionali**

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

➤ assicurazione INAIL

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO L'ALIQUTA È DEL 33%

Figure di lavoratori	Voce di Tariffa	Premio
Co.co.co A/G	0722 ⁴	5 per mille

Modalità di calcolo dello scavalramento dei 5.000€ e dei 15.000€

ESEMPI DI COMPENSI PERCEPITI NEL 2023 AI FINI DELL'ESENZIONE IRPEF:

- sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 3.000** (totalmente esenti IRPEF) e avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 12.000** [$3.000 + 12.000 = 15.000$ **esenti nel 2023**].
- sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 8.000** (totalmente esenti IRPEF) e avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 7.000** [$8.000 + 7.000 = 15.000$ **esenti nel 2023**]
- sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 10.000** (totalmente esenti IRPEF) e avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 5.000** [$10.000 + 5.000 = 15.000$ **esenti nel 2023**]
- sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** **€ 12.000** (di cui € 10.000 esenti Irpef ed € 2.000 assoggettati a tassazione IRPEF) e avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre** fino ad un massimo ancora di **€ 5.000** [**10.000 esenti nel primo semestre + 5.000 esenti nel secondo semestre = 15.000 esenti nel 2023**]
- sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** **€ 23.000** (di cui € 10.000 esenti Irpef ed € 13.000 assoggettati a tassazione IRPEF) e avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre** fino ad un massimo ancora di **€ 5.000** [**10.000 esenti nel primo semestre + 5.000 esenti nel secondo semestre = 15.000 esenti nel 2023**]

NB: attenzione: IN TUTTI GLI ESEMPI SOPRA RIPORTATI oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque conteggiare i contributi INPS

VISIONE CARICAMENTO DEI COMPENSI NEL RAS

SCADENZA VERSAMENTI F24 E UNIEMENS

Tabella riepilogativa

Mensilità	Versamenti	Adempimenti (Uniemens)
LUGLIO – SETTEMBRE 2023 (Circolare INPS 88/2023)	16/12/2023	31/12/2023
OTTOBRE 2023 (Messaggio INPS n. 4012/2023)	30/11/2023	30/11/2023
NOVEMBRE 2023	16/12/2023	31/12/2023
DICEMBRE	16/01/2024	31/01/2024


- ← UNIEMENS RINVIATO AL 7.12.2023

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

*Trattamento tributario →
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro



SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

➤ NO assicurazione INAIL

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di **113.520 euro**
- **Rivalsa INPS 4%**

PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00% DAL 2028	base imponibile ridotta del 50% fino al 31.12.2027
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	1,23%	

Apertura P.IVA REGIME FORFETARIO rinviata a gennaio 2024 con attivazione ora di una co.co.co. Sportiva

- a) Se si apre la P.IVA **dopo aver avuto un rapporto di collaborazione secondo le regole del “vecchio regime” dei compensi sportivi (art.67 TUIR) →**
OK apertura P.IVA con regime forfetario (sempre che rispetti le altre condizioni previste dal citato art.1, co. 57, della legge 190/2014)
- b) Se si apre la P.IVA **dopo aver lavorato con il contratto di co.co.co. previsto dalla riforma→**
- i. se dopo l’apertura della partita IVA si lavora **prevalentemente** con **associazioni/società diverse** da quelle con cui ci sono stati rapporti di co.co.co., si può aderire al regime forfetario (da verificare se applicabile l’aliquota IRPEF del 5% per i primi 5 anni o del 15%, a seconda che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo e sia quindi in sostanza una “nuova iniziativa”).
 - ii. se si continua a lavorare **prevalentemente** per la medesima o le medesime ASD/SSD con cui ci sono stati rapporti di co.co.co., non si può usufruire del regime forfetario.

Tesseramento dei collaboratori come tecnici se non in possesso di titoli abilitanti

Le mansioni effettivamente svolte devono corrispondere alla relativa qualifica di tesseramento (es. tesserato «atleta», tesserato «tecnico», tesserato «dirigente» ecc.)
sulla scorta dei regolamenti degli organismi affilianti

Collaborazioni occasionali

Ricorrendone i presupposti, le ASD, SSD, FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di **LAVORO OCCASIONALE**, secondo la normativa vigente

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE
RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO con COLLABORAZIONE OCCASIONALE	Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico	NO INPS fino a 5.000€ RITENUTA D'ACCONTO 20% fino a 5.000€
NB: differenza tra «Prestazione di lavoro occasionale» e «Collaborazione occasionale»		NO INAIL SI' TESSERAMENTO (per copertura assicurativa)

PREST.O

Limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, MAX compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, MAX compensi di importo complessivamente non superiore a 10mila euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall'applicazione del limite di 10mila euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, MAX compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5mila euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).
- Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Cumulabilità Naspi – Pensioni con COMPENSO SPORTIVO

incompatibile	rapporto di lavoro subordinato sportivo con reddito annuale > € 8.174,00	decadenza
è compatibile	rapporto di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato < 6 mesi > € 8.174,00	sospesa per la durata del contratto
è compatibile	rapporto di lavoro subordinato sportivo < € 8.174,00	conserva il diritto ma è ridotta dell'80% della retribuzione prevista
incompatibile	svolgimento di attività lavorativa sportiva in forma autonoma o parasubordinata > a € 5.500,00	decadenza
è compatibile	svolgimento di attività lavorativa sportiva in forma autonoma o parasubordinata < a € 5.500,00	conserva il diritto ma è ridotta dell'80% del reddito previsto
è compatibile	Prest.O – Prestazione di lavoro occasionale per importi < a € 5.000,00	
è compatibile	Lavoro autonomo sportivo occasionale per importi < € 5.500,00	
incompatibile	Lavoro autonomo sportivo occasionale per importi > € 5.500,00	decadenza

Cumulabilità Naspi – Pensioni con COMPENSO SPORTIVO

PENSIONE DI VECCHIAIA	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	CUMULABILE
PENSIONE ANTICIPATA (DIVERSA DA QUOTA 100, 102, 103)	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	CUMULABILE
PENSIONE QUOTA 100, 102, 103	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	CUMULABILE SOLO CON REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE FINO A 5.000€
PENSIONE OPZIONE DONNA	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	CUMULABILE
ASSEGNI DI INVALIDITA' / PENSIONE SUPERSTITI	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	DIMINUZIONE DELLA PENSIONE IN BASE ALL'AMMONTARE DEL COMPENSO SPORTIVO PERCEPITO
PENSIONE DI INABILITA'	Compenso sportivo (autonomo o dipendente)	NON CUMULABILE

Attendere CIRCOLARI INPS per conferma (agg.to 4.12.2023)

VOLONTARI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO [ART. 29]	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico			
	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici	Per gli sportivi dilettanti di cui all' <u>articolo 51</u> della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51 (assicurazione infortuni con Tesseramento)		art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE)	procedere all'attivazione del registro dei volontari per ETS o APS → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD		
	Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione")	In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso	art. 29 c. 2

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
	Nomina del responsabile della protezione dei minori	Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione		art. 33 c.6
MINORI	Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento	La nuova qualificazione di "lavoratori" agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, ...) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta "legge antipedofilia"		(direttiva 2011/93/UE), recepita dall'art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l'art. 25-bis, d.p.r. 313/2002

CERTIFICATO PENALE ANTIPEDOFILIA

- l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
- il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica;
- la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro;
- il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall'imposta di bollo dall'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (*"Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti..."*).

Rapporti con gli arbitri (direttori di gara)

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
------------------------	------------	------------	----------	---------------------------------

DIRETTORI DI GARA
[soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]

Possono essere loro riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte **anche nel proprio Comune di residenza**, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti .

Le **COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO** sono effettuate **dalla FSN, DSA, EPS competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta,** in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, **alla comunicazione ALL'INTERNO DEL RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.**

art. 25 c. 6bis e 6ter

Sicurezza sul lavoro: adempimenti per cococo con compensi inferiori a 5.000€

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p>ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p>	<p>OBBLIGHI: 1) effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento; 2) assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace; 3) nominare le principali figure partecipi della sicurezza; 4) programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria; 5) provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva; 6) provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità</p>	<p>1) Redazione DVR (documento valutazione dei rischi); 2) nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 3) nomina medico competente; 4) formazione per emergenze (antincendio e primo soccorso)</p>	<p>art. 33 c. 1</p>
		<p>Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (art.2, co.1, lett.h) d.lgs.81/2008), il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.</p> <p>Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 81/2008.</p>	<p>I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:</p> <p>a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;</p> <p>b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali</p>	

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'IMPOSTA 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>	<p>Art. 36, co 6 quater</p>

C.S.I. Lombardia APS: I Contatti



Segreteria C.S.I. Lombardia APS: +39 039 6057191

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO REGIONALE C.S.I. LOMBARDIA APS
Via Giuseppe Mazzini n. 54 - 20864 Agrate Brianza (MB) - C.F. 92000950193

Segreteria C.S.I. Lombardia APS: <csi.lombardia@csi.lombardia.it>

Presidenza C.S.I. Lombardia APS: +39 333 1195985